

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2013, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPRReg. 28/3/2014, n. 057/Pres. (B.U.R. 9/4/2014, n. 15).

Modifiche apportate dal DPRReg. 29/7/2014, n. 0157/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, S.O. n. 15).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Soggetti proponenti
Art. 3	Soggetti attuatori
Art. 4	Soggetti beneficiari
Art. 5	Liste di disponibilità
Art. 6	Individuazione dei soggetti beneficiari
Art. 7	Iniziative di lavoro di pubblica utilità
Art. 8	Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità
Art. 9	Spese ammissibili a rimborso
Art. 10	Presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti
Art. 11	Valutazione di ammissibilità dei progetti
Art. 12	Approvazione del progetto, concessione ed erogazione prima rata del finanziamento, avvio del progetto
Art. 13	Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento
Art. 14	Risorse disponibili
Art. 15	Informazione
Art. 16	Controllo e monitoraggio
Art. 17	Disponibilità dei documenti
Art. 18	Cumulo di contributi pubblici
Art. 19	Abrogazioni
Art. 20	Disposizioni transitorie
Art. 21	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno delle medesime, in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia:

- a) assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;
- b) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione dell'attivazione dell'occupabilità di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e della responsabilità etico sociale delle imprese;
- c) incentiva il sostegno e l'accesso a iniziative di inserimento occupazionale che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i valori comuni dell'Unione che comprendono in particolare un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- d) promuove e sostiene l'impegno convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo locale a favore del lavoro in coerenza con le indicazioni strategiche del Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione trasferisce ai proponenti le risorse necessarie per la realizzazione di progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, nella misura di cui all'articolo 9, comma 1 e nei limiti della disponibilità di cui all'articolo 14.

4. Il contributo previsto dall'articolo 3, comma 4, ha natura di contributo erogato a fondo perduto a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli attuatori per realizzare i progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale individuati quali beneficiari dell'intervento.

Art. 2 (Soggetti proponenti)

1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità (di seguito proponenti) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche) aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. Sono soggetti attuatori dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità (di seguito attuatori) le imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei, e le associazioni riconosciute purché:

- a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal proponente;
- c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità proposti dal proponente;
- d) assicurino ai beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;
- e) prevedano nell'oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore d'intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) nel quale si realizza il progetto.

2. A ciascun attuatore non possono essere assegnati contributi per oltre il trenta per cento del valore totale dei progetti finanziati.

3. Per la realizzazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, gli attuatori si avvalgono dei beneficiari di cui all'articolo 4.

4. Tra l'attuatore ed i beneficiari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato della durata di otto mesi. La prestazione lavorativa del beneficiario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro multiservizi.

5. I proponenti concedono il contributo a fondo perduto agli attuatori a copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attuazione di progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità.

6. I proponenti individuano gli attuatori mediante avvisi pubblici, utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari (di seguito beneficiari) dell'intervento i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 227/2006, i quali:

- a) siano in stato di disoccupazione da almeno 8 mesi;
- b) non percepiscano alcun tipo di ammortizzatore sociale;
- c) non siano titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro;
- d) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'articolo 5.

2. Tutti i requisiti sono posseduti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle liste di cui all'articolo 5. Il requisito di cui alla lettera a) è posseduto anche al momento di elaborazione della graduatoria e di avvio del progetto.

Art. 5 (Liste di disponibilità)

1. Presso ogni Centro per l'impiego della Regione sono istituite tre liste di disponibilità (di seguito liste), corrispondenti ai settori di intervento previsti all'articolo 7, comma 2, lettera c).

2. Le liste hanno validità dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino alla conclusione dei progetti di cui all'articolo 8.

3. I beneficiari che intendono aderire alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), presentano domanda di iscrizione nelle liste presso il Centro per l'impiego ove sono domiciliati su apposito modulo messo a disposizione dal Centro per l'impiego dal 15 gennaio 2014 al 14 febbraio 2014.

4. Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), iscrive i beneficiari nelle liste.

5. Il beneficiario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica attività ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dall'attuatore o non prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade da tutte le liste. La convocazione è effettuata dall'attuatore a mezzo di telegramma e con preavviso almeno di due giorni lavorativi al domicilio del beneficiario.

6. Il beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità delle liste, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.

7. La disponibilità per lo svolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità è registrata nel Piano di azione individuale di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 227/2006.

Art. 6

(Individuazione dei soggetti beneficiari)

1. Il Centro per l'impiego individua i beneficiari da assumere dall'attuatore tra quelli inseriti nelle liste.

2. Per la scelta dei beneficiari, il Centro per l'impiego mensilmente redige una graduatoria riferita ai beneficiari domiciliati nel territorio comunale ove si svolgono i progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità. Il centro per l'impiego redige comunque una graduatoria integrata, composta da tutti i lavoratori iscritti nella lista relativa ad ogni singolo settore di intervento da utilizzare in caso di mancanza di beneficiari domiciliati nel territorio comunale luogo di svolgimento del progetto.

3. La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:

- a) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 227/2006:
 - 1) oltre trenta mesi: 20 punti;
 - 2) da ventitré a trenta mesi: 15 punti
 - 3) da sedici a ventidue mesi: 10 punti;
 - 4) da otto a quindici mesi: 5 punti;
- b) età anagrafica:
 - 1) per coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età punti 45;
 - 2) per coloro che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora il sessantesimo: punti 30;
 - 3) per coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il cinquantacinquesimo: punti 25;
 - 4) per coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 15;
 - 5) per coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il quarantesimo: punti 10;
 - 6) per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ancora il trentesimo: punti 5;
- c) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dallo stato di famiglia: 10 punti;
- d) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) in corso di validità al momento di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di cui all'articolo 5: massimo 25 punti.

4. Per il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 i figli a carico da considerare sono: figli minorenni, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;

5. Per il criterio di cui alla lettera d) comma 3 al punteggio iniziale viene sottratto un punto ogni cinquecento euro. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato

per difetto ai cinquecento euro o suoi multipli. In caso di mancata presentazione della certificazione vengono assegnati 0 punti.

6. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il beneficiario più anziano di età.

7. Il Centro per l'impiego, su richiesta numerica dell'attuatore, trasmette i nominativi dei beneficiari inseriti in posizione utile nell'ultima graduatoria mensile, che l'attuatore è tenuto a impiegare nello svolgimento dei progetti.

8. Nel caso in cui nella graduatoria siano presenti soggetti disabili, per l'inserimento lavorativo degli stessi vengono attivate le modalità previste dalla legge 68/1999 tenuto anche conto, al fine della tempistica prevista dal comma 2 dell'articolo 12, dei tempi necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 68/1999 nel caso di assunzione di soggetti affetti da disabilità psichica.

Art. 7

(Iniziativa di lavoro di pubblica utilità)

1. Per iniziative di lavoro di pubblica utilità si intendono tutte le attività che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale, individuate dai proponenti, che abbiano come finalità precipua e caratterizzante l'effettivo impiego dei beneficiari.

2. Le attività di cui al comma 1:

- a) sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità, dalla temporaneità;
- b) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente;
- c) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:
 - 1) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche;
 - 2) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche;
 - 3) attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo.

3. L'elenco tassativo delle attività rientranti nei settori di cui al comma 2, lettera c), è indicato nell'allegato A.

Art. 8

(Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità)

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali redatti dai proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del Servizio competente in materia di lavoro (di seguito Servizio).

2. I progetti contengono le seguenti indicazioni:

- a) il settore di intervento e l'elenco delle attività del presente Regolamento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità che si intende realizzare;
- b) il luogo di svolgimento;
- c) il numero dei beneficiari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto;
- d) la durata prevista espressa in settimane;
- e) la qualifica;
- f) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;
- g) il costo complessivo del progetto;
- h) il numero minimo di tutor del progetto dipendenti dell'attuatore;
- i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.

3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, i progetti territoriali:

- a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
- b) hanno una durata di otto mesi;
- c) prevedono un orario di lavoro di trentadue ore settimanali;
- d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di sei beneficiari;
- e) hanno coerenza tra settore di attività e finalità del progetto.

Art. 9

(Spese ammissibili a rimborso)

1. La Regione finanzia una quota pari al 90% delle spese sostenute dall'attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8. Il restante 10% è a carico del proponente.

2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa sostenute dall'attuatore:

- a) il costo del lavoro sostenuto dall'attuatore per l'assunzione temporanea dei beneficiari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi ed agli oneri previdenziali e assistenziali;
- b) il costo dei materiali di consumo strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto. A titolo esemplificativo sono compresi i dispositivi di protezione individuale, l'utilizzo dei mezzi di trasporto per tutor e beneficiari, il materiale di cancelleria;
- c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;
- d) il costo del personale dell'attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;
- e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, le spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei beneficiari;
- f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di

- rendicontazione realizzate dall'attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;
- g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dagli attuatori per la copertura dei rischi connessi alle attività dei beneficiari;
 - h) l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti dell'attuatore a titolo di anticipazione;
 - i) le spese per la certificazione esterna dei rendiconti fino ad un massimo di euro 250,00.

3. Al momento della presentazione del progetto, le spese ammissibili a rimborso rispettano le seguenti percentuali:

- a) il costo di cui al comma 2, lettera a), rappresenta il 70% del costo complessivo del progetto;
- b) i costi di cui al comma 2, lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i) rappresentano il 30% del costo complessivo del progetto.

Art. 10

(Presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti)

1. Le domande di finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, ove necessaria, ed i relativi progetti sono presentati, a pena di esclusione, utilizzando l'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it. Le domande, sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), ed i relativi progetti sono inviati tramite PEC (posta elettronica certificata), all'indirizzo disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione posta certificata dalle ore 10.00 del 15 novembre 2013 alle ore 13.00 del 29 novembre 2013.

2. Sono finanziabili progetti presentati dai proponenti che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di:

- a) 4 posti di lavoro per i Comuni e loro forme associative fino a 3000 abitanti;
- b) 8 posti di lavoro per i Comuni e loro forme associative da 3001 fino a 10000 abitanti;
- c) 12 posti di lavoro per i Comuni e loro forme associative da 10001 fino a 15000 abitanti;
- d) 18 posti di lavoro per i Comuni e loro forme associative da 15001 fino a 30000 abitanti;
- e) 30 posti di lavoro per i Comuni e loro forme associative da 30001 fino a 100000 abitanti;
- f) 36 posti di lavoro per i Comuni e Province con più di 100000 abitanti;
- g) 4 posti di lavoro ciascuna per le altre Amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso di proponenti che presentano progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità da realizzare in nome e per conto di altre Amministrazioni pubbliche sulla base di una specifica convenzione, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 4 unità per ogni Pubblica Amministrazione.

Art. 11

(Valutazione di ammissibilità dei progetti)

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 14. Le eventuali risorse residue vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il criterio di cui all'articolo 14.

2. I progetti sono selezionati sulla base della valutazione di conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento e del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei seguenti criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo nella seduta del 13 dicembre 2007:

- a) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
- b) coerenza e qualità progettuale;
- c) coerenza finanziaria.

Art. 12

(Approvazione del progetto, concessione ed erogazione prima rata del finanziamento, avvio del progetto)

1. Conclusa l'istruttoria in applicazione della legge regionale 7/2000 e valutata la conformità e l'ammissibilità del progetto, il Servizio assegna il finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili di cui dell'articolo 14, comma 2 entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Il progetto è avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2014⁽¹⁾.

3. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è stato assunto.

4. Entro trenta giorni dall'avvio dell'attività il proponente è tenuto a darne comunicazione al Servizio nonché a trasmettere la scheda contenente il codice unico di progetto. Entro trenta giorni dalla fine del progetto il proponente è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio progetto e del codice unico di progetto, il Servizio eroga l'anticipo del 70% del finanziamento concesso.

6. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attività concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio culturale, per le quali il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) prevede l'acquisizione di autorizzazioni preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i proponenti comunicano, unitamente a quanto previsto dal comma 4, l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del patrimonio culturale.

(1) Parole sostituite dall'art. 1, c. 1, DPRReg. 29/7/2014, n. 0157/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, S.O. n. 15).

Art. 13

(Rendicontazione ed erogazione del saldo del finanziamento)

1. Entro il termine del 30 settembre 2015⁽¹⁾, ai fini dell'erogazione del saldo, il proponente presenta al Servizio la seguente documentazione:

- a) il rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute dall'attuatore esposte per singole voci di costo ammissibile e giustificate da documenti contabili probatori;
- b) il prospetto dei costi rimborsati dal proponente giustificati da documenti contabili probatori;
- c) un rapporto finale di esecuzione del progetto di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione il Servizio eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'articolo 9 ai sensi dei Regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di Fondo sociale europeo.

(1) Parole sostituite dall'art. 2, c. 1, DPRReg. 29/7/2014, n. 0157/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, S.O. n. 15).

Art. 14

(Risorse disponibili)

1. I progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità sono finanziati con risorse messe a disposizione dal bilancio regionale per l'anno 2013 e dal Fondo sociale europeo 2007/2013 "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2013" D. Progetto FSE SVANTAGGIO, N. 15 BIS Programma specifico "Lavori di pubblica utilità" Asse 3) Inclusione sociale "Cofinanziamento per la realizzazione di iniziative di pubblica utilità a favore di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale".

2. Con decreto del Direttore centrale vengono ripartite tra i quattro territori provinciali le risorse disponibili suddivise per l'80% in base al numero di soggetti in stato di disoccupazione in ciascuna Provincia come da ultima rilevazione ISTAT disponibile e per il 20% in base al numero di Enti Locali presenti in ciascun territorio provinciale.

Art. 15

(Informazione)

1. Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità, in particolare del Programma Operativo Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione del Fondo sociale europeo 2007/2013, di seguito definito Programma comunitario:

- a) i modelli relativi alle domande di finanziamento evidenziano che i progetti di lavoro di iniziative di pubblica utilità sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario e recano gli emblemi previsti nell'allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

- b) gli atti amministrativi dei proponenti, gli atti di concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità ed ogni altro atto o comunicazione del proponente in relazione ai contributi medesimi, indicano che il contributo è concesso nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario;
- c) gli attuatori ed i beneficiari sono adeguatamente informati che il contributo è finanziato attraverso il Programma comunitario;
- d) a cura dell'attuatore, all'esterno dei luoghi in cui si svolgono i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità finanziati con le risorse del Programma comunitario sono esposti cartelloni contenenti gli emblemi previsti nell'allegato B.

Art. 16
(Controllo e monitoraggio)

1. L'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità è sottoposta ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziate con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.

3. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è svolto dal Servizio competente in materia di osservatorio del mercato del lavoro.

4. Il proponente garantisce l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e modi richiesti.

Art. 17
(Disponibilità dei documenti)

1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal proponente, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento 1083/2006.

2. La documentazione di cui al comma 1 è resa disponibile per ogni richiesta di controllo.

Art. 18
(Cumulo contributi pubblici)

1. Il contributo è cumulabile con gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa oggetto di contributo regionale, fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e provenienza degli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti. Qualora la somma dei contributi superi l'importo della spesa totale sostenuta, il contributo regionale è conseguentemente rideterminato.

Art. 19
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della regione 24 maggio 2012, n. 114 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)).

Art. 20
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 19 continuano a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(Art. 7 iniziative di lavoro di pubblica utilità)

Elenco delle attività che possono essere effettuate con i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità

1) Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche

1. supporto alla raccolta, restauro e catalogazione materiale storico;
2. apertura al pubblico, custodia e allestimento mostre, musei e biblioteche;
3. supporto all'inventariazione;
4. rifoderatura testi;
5. controllo patrimonio audiovisivo con conseguente revisione dei registri di inventario;
6. inserimento dati su supporto informatico;
7. identificazione dati;
8. compilazione schede;
9. controllo libri conservati;
10. collocazione o sistemazione sugli scaffali;
11. supporto alla cartolazione (in particolare numerazione delle pagine di un manoscritto o di un codice);
12. supporto alla catalogazione;
13. individuazione e classificazione beni;
14. riordino opere di interesse storico e artistico;
15. ricerca e archiviazione di documenti relativi alle tradizioni ed alle principali attività economico – culturali di una determinata zona;
16. verifica ed aggiornamento schedari;
17. predisposizione schede per microfilmatura di periodici e manoscritti;
18. riordino e predisposizione etichettatura per donazioni di libri e periodici;
19. rilevazione ed inventariazione di lasciti e lavori di indicizzazione degli articoli di giornale riguardanti l'Amministrazione pubblica.

2) Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche

1. apertura, chiusura e custodia nelle fasce orarie stabilite di palestre, impianti sportivi, sale e strutture di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, di centri polivalenti e relativa pulizia e manutenzione;
2. distribuzione di materiale informativo;
3. mantenimento dell'ordine negli spazi e nei locali aperti ai visitatori;
4. custodia dell'eventuale materiale assegnato alle associazioni che fruiscono di tali strutture;
5. verifica sommaria dello stato degli impianti e attrezzature e chiusura delle strutture a conclusione degli utilizzi;

6. custodia e vigilanza degli impianti nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o organizzate dalle Amministrazioni pubbliche.

3) Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo

1. accompagnamento degli ospiti all'interno delle Case di riposo per i diversi servizi (in particolare sala mensa, sale di animazione, fisioterapia);
2. aiuto negli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
3. attività di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
4. supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività di animazione;
5. gruppi di lettura (in particolare di libri, quotidiani, riviste);
6. gruppi espressivi (in particolare attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura);
7. gruppi culturali (in particolare cinema, musei, mostre, spettacoli);
8. gruppo giochi (in particolare cruciverba, sudoku, giochi in movimento, giochi di società, giochi di carte, tornei di bocce);
9. gruppo gite (in particolare culturali, religiose, naturalistiche);
10. gruppo cucina (in particolare torte, biscotti, pasta fresca);
11. feste di compleanno;
12. feste a tema;
13. attività di accompagnamento e compagnia;
14. aiuto all'organizzazione e partecipazione a feste, preparazione addobbi e piccoli lavori connessi;
15. predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei materiali necessari all'attività di animazione e affiancamento al personale nella gestione delle attività;
16. raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
17. presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle attività e relativa cura e pulizia;
18. attività di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia;
19. attività di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (in particolare organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi, e di culto, amicizie, visite a parenti, frequenza di attività socio-culturali-ricreative in compagnia);
20. aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
21. attività presso le abitazioni, con riordino libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, riviste, racconti, poesie, esecuzione lavori a maglia, con stoffa, con carta), compagnia, attenzione ed intrattenimento;
22. fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
23. formulazione e tenuta di un "registro delle necessità" temporanee o continuative degli anziani, al fine di stabilire le diverse modalità ed i tempi di intervento.

ALLEGATO B
(Art. 15 informazione)

Emblemi che devono essere obbligatoriamente esposti per l'informazione attinente la partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità


Logo specifico FSE in FVG



Unione Europea



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



Repubblica italiana

